



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 aprile 2013 n.48

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 34, primo comma, della Legge 21 dicembre 2012 n.150 e l'articolo 1, comma 2, della Legge 10 aprile 2013 n.44;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 23 aprile 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2012 N.150 – REGIME FISCALE DEL LAVORO FRONTALIERO

Art. 1

Il presente decreto delegato, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 34 della Legge 21 dicembre 2012 n.150, definisce le modalità di erogazione di uno sgravio fiscale da riconoscere ai lavoratori dipendenti frontalieri.

Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano con riferimento al periodo d'imposta 2011.

Art.2

L'ammontare dello sgravio è pari alla percentuale della detrazione di imposta di cui al Decreto Delegato 27 dicembre 2010 n. 196, in vigore per l'esercizio fiscale 2011, applicata all'ammontare della franchigia di abbattimento dell'imponibile del reddito da lavoro frontaliero riconosciuta per il medesimo anno dall'Amministrazione fiscale italiana.

In ogni caso l'ammontare dello sgravio non può superare la differenza fra l'imposta netta pagata a San Marino e il credito d'imposta riconosciuto dall'Amministrazione fiscale italiana.

Possono beneficiare dello sgravio di cui al presente decreto delegato i lavoratori frontalieri che presentano i requisiti di cui all'articolo 34, secondo comma, della Legge 22 dicembre 2012 n. 150.

L'ammontare dello sgravio fiscale è riconosciuto proporzionalmente al numero di mesi lavorati nell'anno di riferimento.

La retribuzione annua lorda deve considerarsi al netto dell'indennità di fine rapporto.

Art.3

La richiesta di sgravio deve essere trasmessa all'Ufficio Tributario a decorrere dal 1° ottobre ed entro e non oltre il 31 dicembre 2013. La richiesta deve essere corredata della dichiarazione dei redditi dell'anno 2011, presentata all'Amministrazione italiana, unitamente alla ricevuta telematica di consegna della dichiarazione stessa. In mancanza della ricevuta la domanda non è ricevibile. L'Ufficio Tributario rilascia al richiedente un documento attestante l'importo dello sgravio riconosciuto.

Art.4

L'Ufficio Tributario verificati i requisiti di cui all'articolo 34, secondo comma, della Legge 21 dicembre 2012 n.150 provvede, entro il 31 marzo 2014, all'accredito delle somme dovute in favore degli aventi diritto esclusivamente sulla San Marino Card del dipendente.

Art.5

Lo sgravio fiscale di cui a presente decreto delegato non è imponibile ai fini fiscali e previdenziali.

Art.6

La presentazione della richiesta di sgravio può avvenire solo per via telematica con le modalità previste dalle disposizioni, per quanto compatibili, di cui al Decreto – Legge 28 aprile 2011 n. 69.

L'Ufficio Tributario con apposita circolare fornirà istruzioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto delegato.

Art.7

Gli oneri di cui al presente decreto delegato sono imputati sul capitolo 1-3-2870 "Rimborsi imposte Ufficio Tributario" del Bilancio dello Stato; il predetto capitolo dovrà essere adeguato in sede di variazione di bilancio del corrente esercizio finanziario in funzione degli sgravi previsti.

Dato dalla Nostra Residenza, addi 29 aprile 2013/1712 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini